

DIRITTO DELLO STRANIERO - MASSIMARIO MAGISTRATURA DI PACE – A CURA DEL CENTRO STUDI E RICERCHE SEZIONE SPECIALIZZATA IMMIGRAZIONE NAPOLI

COMMENTO GIURISPRUDENZIALE

Convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera ex art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998

(Giudice di Pace Napoli – XI Sezione Immigrazione Procedimento: R.G. n. 30084/2025)

Abstract

Il contributo esamina, in chiave sistematica e critica, il controllo giurisdizionale esercitato dal Giudice di Pace in sede di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera ex art. 13, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998. Muovendo da un caso paradigmatico, l'analisi ricostruisce il quadro normativo interno ed euro-unitario, valorizzando i principi di proporzionalità, ragionevolezza ed effettività della tutela giurisdizionale, nonché il ruolo del giudice quale garante dei diritti fondamentali della persona straniera. Il lavoro si propone di offrire spunti ricostruttivi utili alla dottrina e alla prassi applicativa.

Parole chiave: immigrazione; espulsione amministrativa; convalida; accompagnamento alla frontiera; Giudice di Pace; CEDU; Direttiva rimpatri.

Massima

In tema di espulsione amministrativa dello straniero irregolarmente soggiornante, la convalida del provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera presuppone la rigorosa verifica, da parte del Giudice di Pace, non solo della sussistenza formale dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. 286/1998, ma anche dell'effettiva proporzionalità e ragionevolezza della misura coercitiva adottata, alla luce delle garanzie procedurali, del diritto di difesa e dei parametri convenzionali di tutela della vita privata e familiare, dovendosi escludere ogni automatismo espulsivo.

Premessa sistematica

L'ordinanza di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera dello straniero rappresenta uno dei momenti più delicati del diritto dell'immigrazione, in quanto segna il punto di intersezione tra l'esercizio del potere amministrativo in materia di controllo dei flussi migratori e la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali della persona.

La giurisdizione del Giudice di Pace, introdotta dal legislatore quale presidio di legalità sostanziale, non si esaurisce in una verifica meramente cartolare o formale

del decreto prefettizio, ma impone un controllo effettivo, penetrante e conforme ai principi costituzionali ed euro-unitari.

Il quadro normativo di riferimento

La fattispecie trova disciplina negli artt. 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione), come più volte modificati, i quali regolano:

- le ipotesi di espulsione amministrativa;
- le modalità esecutive dell'allontanamento;
- le garanzie procedurali e giurisdizionali;
- il controllo del giudice sulla compressione della libertà personale.

In particolare, l'art. 13, comma 5-bis, TUI subordina l'efficacia dell'accompagnamento immediato alla frontiera alla convalida giurisdizionale, da adottarsi entro termini stringenti e all'esito di un contraddittorio, seppur attenuato.

Tale disciplina deve essere letta in modo sistematico e conforme:

- all'art. 13 Cost., in materia di libertà personale;
- all'art. 24 Cost., sul diritto di difesa;
- agli artt. 8 e 13 CEDU;
- alle direttive europee in materia di rimpatri (Direttiva 2008/115/CE).

Il caso esaminato dal Giudice di Pace

Nel provvedimento oggetto di commento, assunto quale **caso paradigmatico a fini scientifici**, il Giudice di Pace è stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di convalida dell'accompagnamento alla frontiera disposto nei confronti di una cittadina straniera, destinataria di decreto di espulsione per soggiorno irregolare nel territorio dello Stato.

Dagli atti emergeva:

- la mancanza di un valido titolo di soggiorno;
- l'assenza di documentazione attestante una richiesta di protezione internazionale pendente;
- l'adozione del decreto prefettizio ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), TUI.

Tuttavia, il Giudice ha ritenuto necessario procedere a una valutazione non automatica della misura coercitiva, soffermandosi sulla concreta situazione personale della destinataria e sulle modalità di adozione del provvedimento.

La motivazione dell'ordinanza di convalida

L'ordinanza si segnala per un'impostazione argomentativa rigorosa e sistematica, articolata sui seguenti profili:

Controllo di legalità sostanziale

Il Giudice ha ribadito che la convalida non costituisce una mera presa d'atto dell'operato dell'autorità amministrativa, ma un atto giurisdizionale a contenuto pieno, che richiede la verifica:

- della competenza dell'autorità procedente;
- della corretta notificazione degli atti;
- della comprensibilità linguistica del provvedimento;
- della sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici dell'espulsione.

Assenza di automatismi espulsivi

Particolare rilievo assume il passaggio motivazionale in cui si esclude che la condizione di irregolarità del soggiorno possa, di per sé sola, legittimare l'accompagnamento immediato alla frontiera, dovendosi valutare la possibilità di misure meno afflittive.

Il Giudice richiama il principio di proporzionalità, quale criterio immanente all'ordinamento interno e sovranazionale, evidenziando come la coercizione personale debba rappresentare l'*extrema ratio*.

Garanzie difensive e tutela convenzionale

L'ordinanza valorizza altresì il diritto dello straniero a essere informato in modo effettivo e comprensibile delle ragioni del provvedimento e dei rimedi esperibili, in coerenza con gli artt. 6 e 13 CEDU.

Profili critici e spunti ricostruttivi

Il provvedimento si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale che tende a superare una visione meramente securitaria dell'espulsione amministrativa, riaffermando la centralità del controllo giurisdizionale.

Di particolare interesse è il riconoscimento implicito del ruolo del Giudice di Pace quale garante dei diritti fondamentali, anche in procedimenti caratterizzati da urgenza e semplificazione.

Tale impostazione appare coerente con la giurisprudenza europea che impone agli Stati membri di assicurare rimedi effettivi contro le decisioni di rimpatrio, specie quando incidano sulla libertà personale.

Conclusioni

L'ordinanza di convalida oggetto di commento offre l'occasione per ribadire che il procedimento di espulsione non può risolversi in una sequenza automatica di atti amministrativi, ma deve essere costantemente permeato da un controllo giurisdizionale effettivo, sostanziale e non meramente rituale.

In tale prospettiva, il Giudice di Pace si conferma quale giudice dei diritti, chiamato a bilanciare l'interesse pubblico al controllo dell'immigrazione con la tutela della dignità e della libertà della persona straniera, secondo un approccio costituzionalmente ed europeisticamente orientato.

NOTE

*Il Centro Studi e Ricerche in materia di Immigrazione, nell'ambito delle proprie attività scientifiche e di monitoraggio giurisprudenziale, rende noto di aver raccolto, nel corso dell'anno **2025**, un numero significativo di **ordinanze di convalida e sentenze** emesse dai Giudici di Pace in materia di espulsione amministrativa, trattenimento e misure esecutive dell'allontanamento dello straniero.*

*Tale patrimonio giurisprudenziale è attualmente oggetto di **sistematizzazione, analisi comparata e massimazione**, secondo criteri scientifici uniformi, al fine di dar luogo alla redazione di **nuovi massimari tematici** dedicati al diritto dell'immigrazione e alla tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali della persona straniera.*

L'iniziativa si propone di offrire agli operatori del diritto, alla magistratura onoraria e alla comunità scientifica uno strumento aggiornato di consultazione, capace di restituire un quadro attendibile degli orientamenti applicativi emersi nella prassi giudiziaria più recente, con particolare riguardo al ruolo del Giudice di Pace quale giudice naturale delle garanzie nel procedimento di espulsione.
